

GIUDICE DI PACE DI TORINO

Nella causa promossa da

ITfor S.r.l., in persona del legale rappresentante ing. Alessandro Ugo, con
l'avv. Daniele Lussana

-attrice-

CONTRO

ACER ITALY S.r.l., con sede in Lainate, Via Lepetit 40 (P.IVA 02730250962), in persona dell'Amministratore Delegato dott. Luca Rossi, rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Cipolletti del Foro di Milano e dall'Avv. Paola Pivano del Foro di Torino domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Torino, via Cernaia n 30 giusta delega in calce al presente atto

-convenuta-

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER LA

CONVENUTA ACER ITALY S.r.l.

Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 10.07.2010 la ITFor S.r.l. (d'ora innanzi, ITfor) conveniva in giudizio avanti il Giudice di Pace di Torino ACER ITALY S.r.l. (d'ora innanzi ACER) per ivi sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di € 70,31 in forza del contratto di licenza contenuta nei propri portatili, oltre al risarcimento del danno per violazione di correttezza e buona fede contrattuale quantificato in € 30,00.

Sosteneva, in proposito, l'attrice di avere acquistato in data 11.12.09 un notebook Acer mod. Aspire One dotato di sistema operativo "Windows Vista SPI OEM" pre-installato e che, poiché ITFor non era interessata a tale

C O P I A
PER LA CONTROPARTE

sistema operativo, la stessa decideva di esercitare il proprio diritto a non usufruire del software relativo al Sistema Operativo, così come previsto dalle condizioni di licenza d'uso Microsoft (EULA).

Esponendo, ancora, l'attrice che con missive del 20.01.10; 25.01.10, 17.02.10 e 12.03.10 aveva provveduto a richiedere ad ACER il rimborso della licenza, pari a € 70,31, che a tale missive l'odierna convenuta rispondeva con proprie comunicazioni evidenziando le condizioni e la procedura "standard" per ottenere il rimborso.

Essendo dunque risultate vane le richieste di rimborso nei confronti del produttore, l'attrice si vedeva pertanto costretta ad adire le vie legali per la tutela dei propri diritti.

Si costituisce con il presente atto ACER ITALY S.r.l., contestando integralmente le pretese avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto per i seguenti motivi.

DIRITTO

In estrema sintesi, l'oggetto della presente controversia è accertare se la procedura di rimborso del Sistema Operativo predisposta dal produttore ACER sia o meno legittima.

Al fine di dare risposta (positiva) a tale quesito è indispensabile svolgere alcune fondamentali premesse per inquadrare correttamente la controversia sotto il profilo giuridico.

1) La problematica del Sistema Operativo pre-installato nei computer.

Per meglio comprendere la questione oggetto del presente giudizio occorre muovere da una premessa storica, illustrativa dello stato della tecnica attuale, in materia di computer.

Come noto perché un computer possa funzionare necessita di un software di base chiamato “Sistema Operativo”.

Sul mercato esistono computer (portatili o desk top) sia dotati di Sistema Operativo pre – installato (c.d. OEM) sia privi del detto Sistema Operativo e predisposti per ricevere quello prescelto dall’utente (c.d. FPP).

Nel primo caso il computer, con una semplice procedura di attivazione del software pre – installato funziona immediatamente; nel secondo caso, l’acquirente acquista separatamente in “scatola di montaggio” il software relativo al Sistema Operativo che preferisce e poi procede alla sua installazione.

Quando il produttore di hardware pre installa il software relativo al Sistema Operativo Microsoft, appone sulla scatola del computer una etichetta (chiamata COA) che attesta l’originalità e l’esclusività del software pre-installato.

La grande maggioranza dei computer oggi venduti, sono del primo tipo in quanto contengono, già pre-installato, il Sistema Operativo, essendo di più pratico e facile utilizzo immediato.

La questione relativa alla preventiva installazione, da parte delle imprese produttrici di hardware, e cioè da parte dei fabbricanti di computer, del software relativo al Sistema Operativo all’interno dei computer immessi sul mercato, è oggi al centro di un ampio dibattito, sia a livello europeo che a livello mondiale.

Si tratta – in altri termini – di accertare se l’acquirente di un computer dotato di Sistema Operativo pre-installato possa chiederne la rimozione ed ottenere il rimborso del valore corrispondente al detto software.

Il problema si è posto per il Sistema Operativo Microsoft, società – com'è noto - da tempo considerata operante nel mercato dei software in regime di posizione dominante (avendo circa il 90 – 95% dell'intero mercato mondiale).

Va precisato ancora che EULA (End User License Agreement) è il contratto di licenza che accompagna tutti i software; l'utente finale per poter installare e quindi utilizzare il programma deve necessariamente accettare tale contratto.

La licenza accompagna sia i software venduti in scatola sia quelli pre – installati e si presenta o in forma cartacea, ovvero, più frequentemente, appare direttamente sullo schermo del computer durante la procedura di installazione: in tal caso l'utente può scegliere se accettare o rifiutare il contratto; una volta accettato, deve rispettare le clausole del contratto di licenza.

Tale contratto di licenza, come detto, è dunque stipulato direttamente tra il produttore del software (nel caso di specie Microsoft) e l'utente finale, ma è destinato a svolgere, comunque, i suoi effetti (indirettamente) anche sul produttore dell'hardware che abbia pre - installato il software (nella c.d. forma OEM) nel computer dallo stesso fabbricato.

Con la sigla "OEM" (*Original Equipment Manufacturer*), infatti, vengono designati, da parte dei produttori di software, i software e le relative licenze che sono sviluppati appositamente ed esclusivamente per i produttori di hardware e che vengono pre-installati e venduti unitamente al computer fabbricato dal produttore.

Per mera completezza, va altresì precisato che tali licenze “OEM” sono tenute distinte da quelle “FPP” (Retail) relative ai software, ivi compresi i Sistemi Operativi, venduti in scatola direttamente dai produttori di software attraverso il canale dei rivenditori, separatamente dal computer e ad prezzo notevolmente più elevato: si pensi che, ad es. il costo di Windows Vista Home Basic Service Pack 1 versione FPP (o Retail), posto in commercio da Microsoft, può variare - a discrezione del rivenditore - da € 270,00 a € 75,60 (**doc.1**).

Nel caso di specie, la licenza EULA Microsoft – allegata ai computer posti sul mercato e con Sistema Operativo pre-installato - contiene una clausola che stabilisce che, qualora l’utente non accetti le condizioni contrattuali, non sarà legittimato ad installare, utilizzare o duplicare il software e avrà l’onere di contattare il produttore dell’hardware per la restituzione del software per ottenere il rimborso di quel software riconsegnato.

Uno dei problemi giuridici sottesi alla presente controversia è dunque anche quello di accertare se il Sistema Operativo di un computer che costituisce - di fatto - la componente fondamentale per il funzionamento del computer stesso, possa considerarsi componente essenziale dell’hardware, tanto da non poter essere considerato un bene scindibile dall’apparato che lo contiene, perché in sua assenza, risulterebbe sostanzialmente privo di utilità pratica per il suo utilizzatore, non potendo funzionare.

....*

2) Legittimità della procedura di rimborso del Sistema Operativo predisposta da Acer

Va subito precisato che Acer è stata tra i primi produttori di computer nel mondo ad aver messo a punto una procedura veloce per il rimborso del software relativo al Sistema Operativo Windows, procedura che di seguito si riporta (**doc.2**) e che è chiaramente illustrata sul sito Internet dell'odierna convenuta "www.acer.it".

In sintesi: colui che acquista un computer Acer e voglia ottenere il rimborso del software relativo al Sistema Operativo pre-installato in quel computer dovrà, anzitutto, contattare il Call Centre Acer che provvederà a comunicare l'entità del rimborso, evidentemente variabile a seconda della tipologia di prodotto compravenduto.

In secondo luogo, il cliente dovrà spedire ad Acer un modulo (scaricabile direttamente dal sito Acer) in cui si conferma la richiesta di rimborso e spedire successivamente tale richiesta, unitamente al prodotto e al CD del Sistema Operativo, al centro assistenza Acer indicato dall'operatore che provvederà quindi alla rimozione del Sistema Operativo medesimo, nonché alla rimozione dell'etichetta di originalità del software (cd. rimozione del codice COA Microsoft).

Il rimborso viene effettuato entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del computer presso la Acer.

Una volta effettuato il rimborso, ovviamente, la garanzia del software del prodotto in questione decadrà automaticamente, come chiaramente illustrato nella procedura.

La società attrice lamenta il fatto che – a suo dire – Acer avrebbe violato i principi di correttezza e buona fede contrattuale, ponendo in essere

comportamenti vessatori ed ostruzionistici tesi a ostacolare la richiesta di rimborso avanzata.

L'assunto è totalmente destituito di fondamento per quanto andiamo di seguito ad illustrare.

Ed invero, a seguito della richiesta di rimborso del Sistema Operativo avanzata dall'attrice in data 20.01.2010, Acer rispondeva puntualmente con missiva del 22.01.2010, illustrando chiaramente le condizioni per poter ottenere il rimborso ed invitava l'attore a contattare il *Call Centre* per l'apertura della pratica.

Successivamente, con comunicazione del 11.02.2010 (**doc. 3**) il responsabile del laboratorio Acer, sig. Diego Sala, provvedeva ad evidenziare a controparte che unico soggetto legittimato alla rimozione del Sistema Operativo era il produttore Acer, invitando nuovamente parte attrice a seguire la procedura illustrata sul sito internet.

In particolare, come sopra ricordato, per procedere alla rimozione del Sistema Operativo parte attrice avrebbe dovuto scaricare e compilare la richiesta di rimborso e spedirla, unitamente al computer, al laboratorio Acer autorizzato alla rimozione del sistema OEM; Acer avrebbe in seguito provveduto a rimborsare il controvalore di quel Sistema Operativo dato in dotazione con il prodotto, pari a € 35,00, come ribadito chiaramente anche con la missiva del 12.03.2010. (**doc. 4**).

Nonostante le istruzioni per ottenere il rimborso fossero state chiaramente illustrate da Acer sin dal gennaio 2010, l'attrice sostiene che la procedura predisposta dal produttore sarebbe illegittima e contraria ai doveri di correttezza e buona fede contrattuale.

Anche tale assunto è totalmente infondato per i motivi che seguono.

Se, come sopra illustrato, il Sistema Operativo e la relativa licenza OEM sono pre-installati nell'hardware e dunque – di fatto – inscindibilmente connessi al computer, è evidente che la loro **rimozione può avvenire solo ed esclusivamente ad opera del produttore, il quale è pacificamente l'unico soggetto legittimato a rimuovere sia il software del Sistema Operativo che il codice COA Microsoft (Certificato di Autenticità)**, avendo, oltre tutto, l'obbligo di restituirli a Microsoft.

In particolare, la procedura di rimozione consiste nella disinstallazione completa del Sistema Operativo, nella disinstallazione delle cd. "*partizioni nascoste*", e cioè di quella parte dell'hard disk dove è contenuta la copia del Sistema Operativo eventualmente utilizzabile nell'ipotesi in cui il Sistema Operativo dovesse danneggiarsi.

La procedura si conclude con l'asportazione del COA - cioè dell'etichetta adesiva apposta sul *lower case* del *notebook* - che viene rimossa scaldandola con un apposito strumento.

E' chiaro che **in nessun caso può essere consentito all'utente di procedere direttamente alla rimozione del Sistema Operativo e del COA**, posto che qualsiasi soggetto con la specifica competenza tecnica (come nel caso di specie) potrebbe benissimo procedere alla duplicazione (clonazione) del software con conseguente successiva illecita reinstallazione dello stesso su quel computer, ovvero potrebbe decodificare il software, aggirarne le limitazioni tecniche e farne comunque applicazioni non autorizzate o addirittura illegali e ciò renderebbe, altresì, anche il

produttore dell'hardware corresponsabile della violazione delle norme sul diritto di autore nei confronti del produttore del software (Microsoft).

A riprova di quanto sopra, evidenziamo che in data 20.05.2009 il Nucleo di Polizia Tributaria di Ancona, nell'ambito di un'inchiesta sulla cd. "pirateria informatica", ha disposto il sequestro penale proprio sui alcuni COA rinvenuti singolarmente e non "incollati" sui computer (**doc 5**).

Con tale comunicazione la Polizia Tributaria ha invitato Acer (e il distributore) a precisare se, *"in alternativa ad uso non lecito dei COA sequestrati"*, vi fosse un'autorizzazione da parte di ACER rilasciata al distributore ai fini dell'utilizzo degli stessi COA.

Parrebbe superfluo evidenziare che, nel caso di specie, ACER non ha mai rilasciato alcuna autorizzazione all'utilizzo dei COA, come peraltro comunicato alla competente autorità nel corso del procedimento penale tutt'oggi in corso (**doc. 5 bis**).

Per quanto sopra, è evidente che, indipendentemente da ogni considerazione sul diritto dell'acquirente - utente a pretendere la disinstallazione e conseguentemente la restituzione del Sistema Operativo del computer acquistato (di cui si dirà al punto successivo), la facoltà concessa da Acer non può comunque essere di danno ai produttori del software e dell'hardware, esposto il primo al rischio (come visto tutt'altro che remoto) di illecite duplicazioni dei propri programmi o di usi illeciti e comunque non consentiti degli stessi, ed il secondo ad interventi impropri sull'apparecchio che possono interferire negativamente sulla funzionalità del computer venduto e quindi sulla garanzia di buon funzionamento, obbligatoriamente rilasciata dal produttore stesso.

Il giusto compromesso pare, quindi, essere quello di predisporre apposite procedure – come quella per cui oggi si discute - che garantiscano, da un lato, il diritto al rimborso in capo all'utente finale e, dall'altro, il diritto del produttore di evitare usi illeciti del software o danneggiamenti dell'hardware: la procedura di rimborso predisposta da Acer è, pertanto, certamente idonea a salvaguardare entrambi i diritti illustrati, parimenti meritevoli di tutela.

Nel caso in esame emerge in tutta evidenza che parte attrice non possa pretendere di rimuovere direttamente il Sistema Operativo, e pretendere il rimborso della licenza, senza utilizzare la chiara procedura predisposta dal produttore.

Per quanto sopra esposto appare chiaro come Acer non abbia mai negato il diritto al rimborso del software: il procedimento da seguire è chiarissimo ed è stato ripetutamente comunicato al legale di controparte .

Nessuna nullità pertanto può essere invocata da controparte per apposizione di condizione “meramente potestativa” ex art. 1355 c.c, né si comprende per quale motivo i costi di spedizione per la rimozione del sistema operativo debbano essere sostenuti da Acer posto che è evidente che tale operazione esula dal concetto di riparazione “in garanzia” .

In tali condizioni è dunque evidente che nessuna violazione di regole di correttezza e buona fede possa essere addebitata ad Acer, uno dei pochi produttori presenti sul mercato che - come si ripete - ha predisposto una procedura di rimborso per il software relativo al Sistema Operativo.

Ricordiamo, a tale proposito, che l'acquirente può liberamente scegliere tra un computer con Sistema Operativo pre – installato e computer senza

Sistema Operativo installato. Nel momento in cui dovesse preferire un Sistema Operativo da installare, sembra del tutto illogico che acquisti un computer con Sistema Operativo pre – installato anziché un computer “vuoto” destinato a recepire un diverso Sistema Operativo. Della scelta d’acquisto imprudente o quanto meno erronea, ne risponderà l’acquirente medesimo.

. * . * . *

4) La posizione della giurisprudenza in materia.

Fermo quanto sopra esposto, riteniamo opportuno e doveroso illustrare il panorama giurisprudenziale che si sta formando in materia.

La sentenza del Giudice di Pace di Firenze 5384 del 28.09.2007 *ex adverso* invocata ha ad oggetto altra e ben distinta fattispecie, ovvero il rifiuto da parte di un produttore di computer (nella specie HP) di procedere alla richiesta di rimborso sulla base dell’eccezione (tra le altre) sollevata dalla convenuta di inscindibilità tra hardware e software.

E’ bene evidenziare ancora una volta che ACER non ha mai negato ai propri utenti il diritto al rimborso del Sistema Operativo Microsoft; diritto concesso direttamente da Microsoft all’utente finale. Tale diritto è tuttavia subordinato al rispetto della procedura sopra illustrata che - lungi dall’essere poco chiara o defatigatoria come vorrebbe sostenere controparte - è chiarissima ed è l’unica che consente la pari tutela **di tutti i soggetti coinvolti**: l’utente che può restituire il software non voluto, il produttore del software contro utilizzi illeciti dello stesso e il produttore dell’hardware contro manomissioni o danneggiamenti al computer.

Ciò detto, a parere della scrivente difesa, la pronuncia del giudice di Pace di Firenze (sentenza che com'è noto, non può comunque costituire precedente vincolante nel nostro ordinamento) mostra il fianco ad alcune critiche che in questa sede ci limiteremo ad accennare.

Secondo il Giudice di Pace di Firenze la compravendita del computer e la licenza d'uso del Sistema Operativo rappresentano due distinti e autonomi contratti ed, in quanto tali, separabili.

In realtà si potrebbe, anzitutto, obiettare che il software del Sistema Operativo OEM, in quanto fabbricato per essere installato su quel particolare hardware, non può essere considerato *sic et simpliciter* autonomo e distinto dal bene nel quale viene inserito.

Conseguentemente, il relativo contratto di licenza (EULA) per l'utilizzo del detto software è collegato funzionalmente al contratto di vendita di quello specifico computer nel quel è inserito.

Entrambi i contratti invero vanno ad inserirsi in un unico schema negoziale finalizzato al soddisfacimento dell'interesse di entrambe le parti: da un lato quello dell'utilizzatore, ovvero soggetto normalmente non dotato di specifiche competenze tecniche ad installare un Sistema Operativo e, dunque, interessato ad avere a disposizione un prodotto già completo e perfettamente funzionante; dall'altro quello della casa produttrice del computer che commercializza l'elaboratore elettronico completo di software del Sistema Operativo OEM (sulla base di accordi di licenza con la casa madre del software) funzionante e dotato di garanzia.

Si consideri peraltro che il software del Sistema Operativo è una componente fondamentale dell'elaboratore elettronico, senza il quale quest'ultimo non è in grado di operare.

Per tale motivo e tenuto conto che la maggior parte degli utenti informatici non ha le competenze tecniche specifiche per installare su un computer un Sistema Operativo, i computer sono quasi tutti dotati di Sistemi Operativi preinstallati senza i quali il computer è inutilizzabile ed inservibile.

Ciò depone inevitabilmente, a parere di chi scrive, per un collegamento contrattuale inscindibile che fa sì che ciascuno schema negoziale (vendita del computer e licenza del software) venga concepito e voluto come funzionalmente e teleologicamente collegato in ragione di un rapporto di reciproca dipendenza, sicché non appare possibile separare o scindere - senza ripercussioni sull'intero contratto che li incorpora - il contratto di licenza del software dall'operazione di compravendita (cfr. in dottrina si esprime esattamente in questi termini, P. Sammarco, in nota alla sentenza del Giudice di Pace di Firenze, in il "Diritto dell'Informazione e dell'informatica", 2008, 68 e ss).

Ciò a voler tacere dei problemi inerenti alla **garanzia legale** e di **buon funzionamento** che potrebbero sorgere in ipotesi in cui si dovesse ammettere l'ipotesi di risoluzione parziale del contratto di compravendita della parte del bene (software del Sistema Operativo) non utilizzato.

Per contro, va evidenziato che il Giudice di Pace di Luneville (Francia – Jude de Proximité) con sentenza resa in data 13.07.2007, di cui si produce estratto pubblicato in Dir. Inf. 2008, (**doc 6**) ha respinto la domanda dell'utente finale che aveva acquistato un notebook in un grande magazzino

al prezzo di € 849,00 ed aveva chiesto il rimborso del controvalore del software.

Il giudice francese ha motivato la decisione sulla base del fatto che l'utente finale ben sapeva cosa stava acquistando e dunque era perfettamente al corrente delle **caratteristiche tecniche del bene (e del relativo software) pre - installato e ne aveva accettato la specificità, anche con riferimento al Sistema Operativo**, caratteristiche che peraltro erano chiaramente segnalate nel materiale informativo e promozionale e perfino sull'apparecchio stesso.

A tale proposito va evidenziato che se davvero l'attrice, società addirittura operante nel campo dell'informatica, avesse voluto acquistare un computer privo del Sistema Operativo Microsoft e degli altri software pre-installati, ben avrebbe potuto acquistare un altro notebook rispetto al modello prescelto (Aspire ONE), quale, ad esempio, altri modelli commercializzati, sempre da Acer, ove è installato il Sistema Operativo GNU / Linux (**doc. 7**), ovvero lower case vuoti.

In altri termini: se l'utente decide di acquistare un particolare notebook ove è chiaramente illustrato e pubblicizzato un dato Sistema Operativo preinstallato (come detto, componente fondamentale del computer) non può successivamente dolersi della presenza di quel Sistema Operativo e pretenderne pertanto la rimozione con conseguente diritto al rimborso.

Diversamente ragionando si giungerebbe all'assurdo di consentire l'acquisto di un bene per poi snaturarlo completamente, privandolo così di

una o più delle sue componenti essenziali e poi di ridurre il prezzo originario per mera decisione dell'acquirente.

Valga in proposito il seguente esempio: un soggetto decide di acquistare una autovettura Ferrari, pretendendo tuttavia di sostituire dopo l'acquisto il motore di quel tipo di auto con quello di una Porche chiedendo il rimborso del prezzo del motore originario.

E' evidente che tale richiesta non può essere considerata in alcun modo legittima, né potrebbe mai trovare accoglimento.

Nel caso in esame, la società attrice ha consapevolmente scelto il tipo di notebook da acquistare (Aspire One); lo ha acquistato ben sapendo che su tale prodotto era installato il sistema operativo Microsoft salvo poi, decorso un mese dall'avvenuta consegna del bene prescelto, richiedere il rimborso del Sistema Operativo documentando la predetta operazione addirittura con tanto di documentazione fotografica!.

Sorge dunque spontaneo domandarsi perché l'attrice, che esercita la propria attività professionale nell'ambito della "*information technology*", abbia consapevolmente scelto un *notebook* dotato di un Sistema Operativo (Microsoft) ad essa non gradita, nonostante fosse ormai ben noto che sul mercato esistevano altri *notebook* dotati di sistemi operativi diversi (ad es. GNU/Linux, MacOSX).

..*.*.*

5) Sul *quantum* della pretesa attorea

Fermo tutto quanto esposto (che dovrà necessariamente avere quale conseguenza il rigetto totale della pretesa attorea) cautelativamente si

contesta la pretesa della IT For anche dal punto di vista del “*quantum debeatur*”.

Ed invero, come ricordato, Acer predispone la procedura per il rimborso del del Sistema Operativo dato in dotazione con il prodotto Acer e il cui corrispettivo viene comunicato dall’operatore del *Call Centre* al momento della richiesta.

Nell’illustrazione della procedura di rimborso predisposta da Acer emerge chiaramente l’entità del rimborso che varia a seconda della tipologia del prodotto ove è installato il Sistema Operativo (da € 30 a € 90).

A tale proposito va evidenziato – come testualmente emerge nella licenza EULA – che le **disposizioni del rimborso sono stabilite direttamente dal produttore stesso** .

Il corrispettivo del rimborso è quindi determinato dal Produttore sulla base dei costi di produzione contrattuali pattuiti con Microsoft ed è - ovviamente - altra cosa rispetto al costo dei software che possono essere acquistati singolarmente e direttamente dai rivenditori, il cui prezzo di mercato non può essere assunto a parametro di riferimento.

Per quanto sopra è evidente che la richiesta rimborso pari € 70,31 in nessun caso potrà trovare accoglimento posto che – come illustrato alle pgg 4 e ss il rimborso della licenza OEM (inscindibilmente connesso al pc) non è comparabile con il prezzo delle licenze FPP (o Retail), licenze commerciabili separatamente dal computer e i cui prezzi sono stabiliti direttamente dai rivenditori.

Inoltre, si ripete, in nessun caso può essere chiesto ad Acer di farsi carico delle spese di spedizione del computer posto che la scelta volontaria e

consapevole dell'utente di acquistare un determinato prodotto dotato di uno specifico Sistema Operativo e quella successiva di farsi disinstallare il predetto Sistema Operativo, non può andare a discapito del produttore, qualora successivamente lo stesso utente decida di non sottoscrivere il contratto di licenza.

Nessun abuso del diritto né tanto meno violazione di regole di correttezza e buona fede può essere dunque invocata nel caso di specie.

..*.*.*

6) Considerazioni Conclusive

Da ultimo, al fine di inquadrare correttamente la vicenda in esame, ci sia consentito svolgere le seguenti considerazioni.

Come dichiarato dalla stessa controparte, parte attrice è società che esercita la propria attività nel campo della consulenza sistemistica ed informatica e dunque, si presume, **conosca perfettamente le caratteristiche tecniche del prodotto che avevo deciso di acquistare.**

In tale contesto la domanda della ITfor S.r.l. pare essere manifestamente contraria ai principi fondanti il regime giuridico della compravendita.

Ed invero il contratto di compravendita di bene mobile è un contratto ad effetti reali che si perfeziona con il semplice consenso delle parti. L'acquirente esamina il bene che è offerto in vendita e che gli interessa comprare, prende visione delle sue caratteristiche sia estrinseche che intrinseche e poi decide liberamente di formulare domanda di acquisto.

In quel momento il contratto si conclude ed il venditore ha l'obbligo di consegnare **quel bene** sul quale è caduta la scelta dell'acquirente.

Se, viceversa, l'acquirente volesse acquistare un bene con caratteristiche diverse dal prodotto offerto in vendita dal venditore, non potrebbe, secondo i principi di cui all'art. 1470 e ss c. c., imporre al venditore di modificare quel prodotto offerto in vendita: la richiesta di fornitura di un bene con caratteristiche imposte dall'utente esula dalla fattispecie del contratto di compravendita rientrando invece in quella dell'appalto o del contratto d'opera.

Infine, come già ricordato, la stessa Acer commercializza altri tipi di computer contenente il Sistema Operativo Linux, senza software accessori e pertanto l'odierna attrice avrebbe potuto orientare la propria scelta su altro prodotto.

In tale contesto, premesso che l'odierna convenuta non ha mai negato il diritto alla disinstallazione del sistema operativo, **è evidente che la procedura predisposta da Acer per garantire comunque ai propri clienti il rimborso del Sistema Operativo, deve ritenersi assolutamente legittima in quanto da un lato, garantisce comunque il diritto di questi ultimi a non farsi imporre sistemi operativi non graditi e, dall'altro, tutela il produttore dai rischi di usi illeciti e distorti del software e hardware.**

Per tutto quanto sopra illustrato è evidente che la domanda attrice dovrà essere respinta in quanto infondata.

TUTTO CIO' PREMESSO, ACER ITALY S.r.l., come sopra rappresentata e difesa insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Giudice di Pace adito, *contrariis rejectis*, così giudicare.

- Nel merito:

- respingere le domande svolte dalla ITfor S.r.l. nei confronti di Acer Italy in quanto infondate in fatto e in diritto.

- In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari.

- In via istruttoria:

Si chiede fin d'ora l'ammissione delle prove per testi sui seguenti capitoli di prova.

1) VERO CHE Acer, una volta rimossa l'etichetta COA di Microsoft (certificato di Autenticità), deve restituire tale etichetta alla stessa Microsoft.

2) VERO CHE il Sistema Operativo pre-installato può essere duplicato dall'utente e successivamente reinstallato sullo stesso computer.

3) VERO CHE un utente di medio/bassa preparazione tecnica può clonare il disco interno per ricaricare il software del Sistema Operativo sullo stesso computer.

4) VERO CHE il *Call Centre* Acer ha istruzioni di precisare che, per ottenere il rimborso del Sistema Operativo, è indispensabile che il computer venga spedito a cura dell'utente presso i laboratori Acer autorizzati.

Con riserva di integrare i capitoli, si chiede comunque prova contraria su quelli dedotti ed ammessi dalla controparte.

Si indicano a testi:

Sigg.ri Diego Sala e Daniele Cecere c/o Acer Italy S.r.l. via Lepetit 40 Lainate.

Con riserva di altri indicarne nel termine stabilito.

Si produce:

- 1) Esempi di costo licenza FPP
- 2) Estratto sito Acer della procedura di rimborso Sistema Operativo
- 3) Comunicazione Acer del 11.2.2010
- 4) Comunicazione Acer del 12.3.2010
- 5) Comunicazione Polizia Tributaria Ancona del 20.5.2009
- 5 bis) Lettera Acer del 18.6.2009
- 6) Sentenza Tribunale Lunevilles del 5.7.2006
- 7) Esempi prodotti Acer con Sistema Operativo Linux

Milano – Torino, 19 Luglio 2010

Avv. Marina Cipolletti

Avv. Paola Pivano


